



LINEEE GUIDA UDIR

AGGIORNAMENTO A SEGUITO

DPCM DEL 04/03/2020

INDICAZIONI OPERATIVE

COVID – 19

AGGIORNAMENTO “MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS DENOMINATO COVID-19” A SEGUITO DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 4 MARZO 2020

INDICAZIONE PER L’ APPLICAZIONE DELLE MISURE DA APPLICARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE RIFERIBILE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il presente Decreto sospende gli effetti degli articoli 3 e 4 del precedente DPCM 1 marzo 2020, ma ne conferma gli articoli 1 e 2 che si cumulano alle nuove disposizioni previste dal suddetto DPCM in vigore dalla data odierna del 5 marzo 2020

PER LE ZONE DEFINITE ROSSE DEFINITE DALL’ ALLEGATO 1 DEL DPCM 1 MARZO 2020



REGIONE LOMBARDIA:

Nei Comuni: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini.

2) REGIONE VENETO:

Nei Comuni: a) Vò

- a) Il provvedimento prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado pertanto DIRIGENTI, PERSONALE DOCENTE E ATA non sono in servizio e sono sospese tutte le attività didattiche e non b) Non va attivata Didattica a distanza
- c) Sono sospesi tutti i viaggi di istruzione.

Ed in ogni caso si applicano tutte le misure previste dal DMPC 1 marzo 2020 alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m.

PER LE ZONE DEFINITE GIALLE DEFINITE DALL' ALLEGATO 2-3 DEL DPCM 1 MARZO 2020

Nelle Regioni e provincie:

- a) Emilia-Romagna;
- b) Lombardia;
- c) Veneto.
- d) Province: Pesaro e Urbino; Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona

Le misure previste sono assimilate a quelle previste dal DCPM del 4 marzo 2020 e quindi valide per tutto il territorio nazionale ad eccezione dalla ZONA ROSSA, salvo essere cumulative qualora quella già previste siano più restrittive.

MISURE PREVISTE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE IVI COMPRESA LA ZONA GIALLA INDIVIDUATA NEGLI ALLEGATI 2-3 DEL DPCM 1 MARZO 2020 (salvo che quelle individuate precedentemente siano più restrittive)

Art.1 comma d)

- limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, **ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza**; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa; Art. 1 comma e)



sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; Art. 1 comma f)

fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Art. 1 comma g)

i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; Art. 1 comma n)

la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro Art. 2 comma c)

nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono espone presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1

Allegato 1. Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;



m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. Art.

2 comma f)

nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

CHIARIMENTI IN MERITO AL NUOVO DPCM IN VIGORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL DPCM 1 MARZO 2020

DIDATTICA A DISTANZA

Ad esclusione della zona rossa, nel resto della nazione sono solamente sospese le attività didattiche, pertanto Dirigenti e personale ATA devono rimanere in servizio, precedentemente il Dirigente aveva la facoltà di attivare percorsi di attività didattica a distanza previo passaggio in collegio docenti.

La novità introdotta con il nuovo DPCM come previsto dall'articolo 1 commi d) e g) il Dirigente scolastico deve attivare percorsi di didattica a distanza senza il passaggio dal collegio docenti, questa decisione implica che la scuola deve adottare un sistema tale da garantire il servizio didattico prevedendo per i docenti che abbiano la possibilità di espletare questo compito da casa di farlo a distanza obbligando coloro che non possono a recarsi a scuola.

- 1) Docente che può effettivamente svolgere lezione a distanza è consentito farlo
- 2) Docente impossibilitato deve recarsi a scuola svolgendo con appositi strumenti forniti dalla scuola la lezione a distanza ai propri alunni

Pertanto il Dirigente deve attivarsi in tal senso.

Al fine di attivare la didattica a distanza abbiamo predisposto una circolare tipo disponibile per tutti gli associati e dei moduli al fine di coinvolgere comunque ogni membro del collegio docenti e per monitorare l'effettivo svolgimento della didattica a distanza (anche a tutela dello stesso docente) ed evitare lo svolgimento di un collegio in questa fase di emergenza.

ATTIVITA' COLLEGIALI

Non sono precluse ad esclusione della zona rossa le riunioni collegiali, salvo la possibilità di effettuarle a distanza rispettando categoricamente le misure di informazione e prevenzione previste.

Pertanto rimane a discrezione del Dirigente decidere se effettuarle o meno, consigliamo prima di effettuare la convocazione di confrontarvi (verbalizzando e quindi in maniera formale) con il vostro RSPP, con RLS ed eventualmente anche con le RSU.

In caso di svolgimento verbalizzati di aver scrupolosamente rispettato tutti gli obblighi di informazione e prevenzione previsti dai DPCM in vigore e dalle indicazioni fornite dal Ministero della salute.



Avverso nel caso non sia necessario svolgere attività collegiali è consigliabile rimandarle a prima data utile.